

# TESTAMENTO DI SANTO CARLO BORROMEO.

*Nel nome del Signore l'anno della lui natività mille cinquecento settanta sei, l'Indittione quinta, il giorno di domenica alli nove di settembre, et l'anno quinto del ponteficato del Santissimo padre Gregorio Papa XIII.*

*Io Carlo per la Dio gratia di Santa Romana Chiesa prete cardinale del titolo di Santa Prassede arcivescovo di Milano, considerando non esservi cosa più certa della morte, e niente più incerto dell'hora d'essa, e prevedendo, ch'io son tenuto a render conto dinanzi al Signore di tutti i beni, i quali esso benignissimo Dio mi ha in amministrazione dati, et non volendo esser dall'istessa morte alla sprovista prevenuto, e partirmi di questa vita senza testamento; ho deliberato hora, ch'io sono sano di mente, et di corpo con questa mia iltima dispositione, overo testamento nuncupativo senza scritti lasciar ordinato, et distribuito tutto quello, che de detti beni al tempo della mia morte rimarrà, il quale voglio, che vaglij etc. per ragione di testamento nuncupativo senza scritti, et se per tal ragione non potrà valere, voglio, che vaglij per ragione de codicilli, et se per tal ragione non valesse etc. voglio, che vaglij etc. per ragione di donatione per causa di morte, la qual ho fatta, et faccio a voi notaro infrascritto etc. stipulante etc. a nome etc. de gl'infrascritti heredi, e legatarij miei, et di qual si voglia altra persona dell'interesse della quale si tratti etc. et se per tal ragione non valesse etc. voglio, che vaglij etc. per ragione di qual si voglia mia buona, et ultima volontà, et in ogni altro miglior modo etc. Cassando, rivocando, et annullando, et volendo, et ordinando, che di niun valore, efficatia, et momento sia, et esser debba, et per non fatto, un altro tstatemento da me fatto, et ricevuto per voi medesimo notaro infrascritto sotto il dì 6 di maggio, dell'anno 1572 prossimo passato, overo etc. al quale etc. et qual si voglia altro testamento, codicilli, et donationi per causa di morte, se alcuno, overo alcuni, et alcune sin hora sono da me fatti etc. si ritrovano, et ciaschedune cose in essi contenute, ancorché fossero in essi alcune parole derogatorie, delle quali fosse*

*necessario farne qui spetial mentione, et la quale farei se me ne ricordassi, perché voglio, che questo mio presente testamento prevaglij a tutti gl'altri.*

*Primieramente l'anima mia supplichevolmente raccomando alla tutela della Beatissima Vergine Maria, et de' Santi Pietro, et Paolo, et B. Ambrosio, et all'Altissimo, et omnipotente Dio di tutti i Santi.*

*Item delibero, ordino, et commetto, che il mio corpo sia sepolito nella Chiesa maggiore di Milano in una sepoltura fatta in terra avanti l'ingresso dell'istesso corpo della Chiesa, al choro de laici, la qual sepoltura sia coperta con una semplice pietra di marmo con questa inscrizione: Carolus Cardinalis Tituli Sanctae Praxedis Archiepiscopus Mediolani frequentioribus Clerici, populique, ac devoti foeminei sexus praecibus se commendatum cupiens, hoc loco sibi monimentum vivens eligit<sup>1</sup>.*

*Item voglio etc. che nel farsi il mio funerale s'osservi la forma, dispositione, et moderatione del Concilio Provinciale, la quale voglio s'osservi, quando ancho occorresse, ch'io moressi altrove, et in qual si voglia lontana parte, cioè, che subito seguita la mia morte sia portto il mio corpo a questa città, et sia sepolito con la celebratione del funerale come sopra, et dopo d'esser il corpo deposto si celebrino in essa Chiesa Maggiore da tutto il Capitolo i tre soliti uffici, et che tutti gl'ufficiali del choro, et tutti i capellani di detta Chiesa, ancorché mercenarij, et tutti li sopradetti, tanto dell'istesso Capitolo, quanto ciascun'altri sacerdoti siano tenuti in ogni giorno, che si faranno i detti uffici, celebrar nella detta Chiesa una Messa per l'anima mia, sia però la moderatione del detto Concilio osservata in tal forma, che se bene tutto il clero conforme al decreto del detto Concilio, et come sopra sarà a detto funerale presente, nondimeno siano solo accesi, et distribuiti i lumi, candele, overo torchie, che al Vicario, et ciascheduni Ordinarij, et ufficiali del choro, e custodi della Chiesa Metropolitana saranno in mano dati da portarsi, né altri sotto qual si voglia pretesto, o causa; né parimente sopra l'altare, overo intorno al corpo al tempo del funerale, overo intorno alla tomba al tempo delli tre uffici funerali per l'anima mia da celebrarsi, non siano più che sei candele accese sopra l'altare, et otto torchie intorno al corpo, overo tomba; né in tal occasione in altro luogo della chiesa siano altri lumi accesi, eccetto che i soliti sopra gl'altri altari, al tempo che in essi le Messe si celebreranno.*

*Item voglio, comando, et ordino, che dopo il mio funerale, il mio herede universale sia tenuto a far celebrare da poveri Religiosi Regolari di questa città mille messe per lo spatio d'un mese.*

*Item voglio, delibero, ordino, et comando, che ogni volta, che alcuna*

*persona pretendesse alcuna ragione, ovvero credito per qual si voglia causa ne, et sopra l'heredità, et beni miei, ovvero che nascesse alcuna difficoltà sopra alcune parole, ovvero senso del presente mio testamento; che all'hora, et in tal caso il rever. Sig. Fontana arciprete della Chiesa metropolitana<sup>2</sup>, ovvero il rever. Sig. Cesare Speciano<sup>3</sup>, et l'ill. sig. Gio. Thomaso Odescalco<sup>4</sup> Regio senatore di Milano possino, et debbano conoscere, decidere, et dichiarare tutte le pretensioni, liti, controversie, dubbi, et difficoltà di ragione, ovvero da buono a buono, ovvero di coscienza, come a loro parerà, senza strepito, et figura di guiditio, ancora procedendo estragiudicialmente, et gl'infrascritti miei heredi tanto particolarmente, quanto universalmente instituiti et sostituiti, siano tenuti, et obligati, senza che i predetti miei commissarij da loro, o da qual si voglia altra persona possino esser astretti, a render conto della detta sua dichiarazione, pagare, sodisfare, adempire, et essequire tutto quello, che verso detta qual si voglia persona sarà dalli predetti signori commissarij dichiarao, toltone in tutto ogni appellatione, revisione, querela, et riduzione all'arbitrio di persona da bene; et quando al tempo della mia morte alcuno, o alcuni de predetti commissarij non vivesse; in tal caso i sopravviveni, ovvero sopravvivate sia tenuto per adempire tutte le predette cose, in luogo del morto, ovvero morti, eleggere un altro, o altri come meglio a lui parerà, et con quello, o quelli communicate le pretensioni, dubbi, difficoltà predette il tutto sia diffinito di ragione, ovvero di equità, o di coscienza come sopra.*

*Item perché l'Illustriss. Principessa già moglie del q. Illustriss. Signore Cesare Gonzaga mia diletta sorella<sup>5</sup> pretende, ch'io sia tenuto a dotarla ne i beni paterni, e ragioni dotali della commune madre, oltre la dote a contemplatione mia, et di mio fratello di felice memoria l'Ill. conte Federico<sup>6</sup>, dattali dalla felice mem. di Pio Papa Quarto, al che però giudico non esser tenuto; voglio, comando, et ordino, che quando si trovi, che di ragione io sia tenuto, gl'infrascritti miei heredi instituiti ne' beni patrimoniali, siano obligati a sodisfare a questo debito, conforme alla dichiarazione, che sommariamente, senza strepito, e figura di guiditio, riguardata solo la verità del fatto, ancor estragiudicialmente sarà da i predetti miei commissarij fatta.*

*Item voglio, comando, et ordino, che quando al tempo della mia morte non si ritrovi integralmente perfetta la fabrica della Capella nella Chiesa del Monastero delle Gratie di Santa Maria delle Gratie di questa città di Milano<sup>7</sup> per essecutione del legato da miei antecessori lasciato, et provveduto a detta Capella de gl'ornamenti, et paramenti opportuni, et necessarij; che all'hora, et in tal caso gl'infrascritti miei heredi instituiti ne i beni patrimoniali, siano tenuti fra tre mesi*

*all'hora prossimi sodisfare al detto legato, secondo la portione a me spettante, perché così etc.*

*Item voglio, comando, et ordino, che quando parimente al tempo della mia morte, non si ritrovi esser sodisfatto, overo fatto deposito come qui a basso per la terza parte a me spettante dei scuti, overo ducati cinquecento, per il legato de scuti, overo ducati mille da miei antipassati della famiglia Borromea, et della famiglia de Signori di Correggio<sup>8</sup>, et si come in fatto si ritrovarà, fatto alli Frati, overo fabrica del Monastero di Santa Agnese della città di Mantova dell'ordine di Sant'Agostino<sup>9</sup>; che all'hora, et in tal caso, i detti miei infrascritti heredei, ne' beni patrimoniali instituiti, accioché questo legato non sij più in lungo tirato, ma almeno in tutto quello, che a me per detta portione spetta adempito, siano obligati alla sodisfattione della detta mia contingente portione del legato predetto, et anco per la dimora, et negligenza della detta ritardata sodisfattione, in termine di due mesi prossimi d'avenire depositate realmente, et con effetto scuti, overo ducati in tutto ducento simili, apresso persona idonea da approbarsi dall'Ordinario nell'istessa città di Mantova, ogni volta, che si ritrovi essa città libera dalla presente pestilenza, quando che non, nella presente città di Milano in mano di persona idonea da approbarsi dall'Ordinario di questa città, ad effetto di potersi dare, et rilasciare essi danari a predetti frati liberamente, et senza alcuna eccezione, et contradittione passato l'anno legitimanete habbino provato avanti chi devono, esser già sodisfatto a detto legato.*

*Item voglio, comando, et ordino, che quando parimente al tempo della mia morte, non si ritrovi esser sodisfatto a gli oblighi d'una Capella da edificarsi nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Pavone di Milano<sup>10</sup>, et all'annuo pagamento di libre cinquanta Imp. per doversi celebrare in essa Capella una Messa quotidiana, et di altre libre dieci Imp. ogn'anno per la celebratione di due annuali all'anno, a quali sin hora non si è sodisfatto per essecutione del legato da miei maggiori lasciato; all'hora, et in tal caso gl'infrascritti miei heredi ne' beni patrimoniali instituiti, siano fra il termine di quatro mesi all'hora prossimi d'avenire tenuti a concorrere, et contribuire per la portione a me spetante, insieme con gli altri Consorti a i predetti carichi meco obligati per la fabrica di detta Capella, et della Messa quotidiana et duoi annuali in ciascun anno nell'avenire, et del passato conforme al carico della celebratione della detta Messa quotidiana, et annuali all'anno doversi dal Superiore far la legittima riduzione, overo ordnatione conforme alla detta mercede, overo elemosina, o pagamento dette dette lire sessanta ciascun'anno per quest'effetto, conforme alla volontà del testatore; et quando dalle*

*parole, ovvero disposizione del detto legato da detti Commessarij, ovvero Arcivescovo di Milano, che mi succederà sia giudicato doversi di ragione, ovvero di coscienza da me, o da miei Consorti accrescere detta mercede, o sij elemosina di dette lire sessanta Imp. all'anno; all'hora, et in tal caso voglio, comando, et come sopra, doversi da detti miei heredi pagare, et sodisfare la portione a me toccante, tanto per il passato, quanto per l'avenire, conforme a quell'augumento, il quale di ragione, o di coscienza per l'avenire parerà opportuno, o necessario a i signori Commissarij, ovvero all'Arcivescovo, che per tempo sarà. Et se detti miei Consorti condebitori essendo passato i detti quatro mesi saranno renitenti, o negligenti nella predetta essecutione; all'hora, et in tal caso accioché la loro tardanza, colpa, o negligenza non apportino danno all'anima del testatore, et mia; voglio, comando, et come sopra, che i detti infrascritti miei heredi siano tenuti depositare subito effettivamente appresso il luogo pio, chiamato dell'Humiltà<sup>1</sup>, quella somma de danari per la portione mia della fabrica di detta Capella, che sarà tassata per giuditio di perito, da esser dall'Ordinario eletto, ad effetto, che detta Capella sia edificata, ovvero sia commutata in altri usi della detta Chiesa, essendovi però per questo legitima facultà; al carico poi di detta Messa, et annuali per la portione a me per l'avenire spettante, et per il passato conforme alla detta riduzione da farsi, purchè la mercede non sia accresciuta, o altre come sopra, voglio omninamente da detti miei heredi sodisfatto, o nella stessa Capella se sarà dedicata, o in altra Capella dell'istessa Chiesa, la quale sarà come sora legitimamente assignata, o deputata.*

*Item voglio, comando, et ordino, che i detti miei infrascritti heredi ne' beni patrimoniali instituiti siano ancora tenuti di sodisfare a tempo debito per la parte toccante a me, a tutti, et a qualsivoglia altri legati lasciati da miei maggiori, o a tempo determinato, o in perpetuo.*

*Item voglio, comando, et ordino, che quando al tempo della mia morte non si trovi con authorità apostolica l'approvatione, e confirmatione dell'alienatione, o concessione, ovvero non si trovi fatta una nova concessione di quel pezzo di terra della ragione dell'Abbatia d'Arona o per il Monasterio de Frati Capucini<sup>2</sup> abitanti in quel luogo, voglio, dico che all'hora, et in tal caso il mio herede nel spatio de mesi quatro doppo la mia morte sia tenuto d'impetrare quella approvatione, e confirmatione apostolica, o liberamente, o con assignare un altro pezzo di terra di equal valore, quando ciò sia necessario.*

*Item voglio, comando, et ordino, che quando al tempo della mia morte non si trovi che siano stati dati da me, ovvero a mio nome scuti decento d'oro a ciascheduna donzella di quelle; che erano, come si dice comunemente cameriere*

*dell'Illustriss. quon. d. Virginia al tempo della morte dell'Illustriss. conte Federico mio fratello, marito della predetta d. Virginia, i quali scuti ducento sono per ciascheduna dote spirituale, o temporale di quelle donzelle, alle altre donzelle poi, le quali nell'istesso tempo erano come si dice sottocameriere della medesima Illustriss. d. Virginia, quando non si trovi, che siano stati dati da me, o a nome mio cinquanta scudi d'oro, e questi parimente per ciascheduna dote spirituale, o temporale di quelle sotto cameriere, alle quali tutte però, et a ciascheduna donzella, e sottodonzella, credo, che già siano state date al'hora da me, o a mio nome le dette doti spirituali, o temporali, et in tal caso, e non altrimenti lascio, voglio, e commando, che a ciascheduna di queste donzelle, e sotto donzelle, alle quali non siano stati dati, o da me, o a mio nome li detti scuti ducento, o cinquanta d'oro, rispettivamente parlando, se gli diano, e se gli paghino, e debbano darsi, e pagarsi dall'infrascritto mio herede universale al tempo delle nozze spirituali, o temporali di quelle, perché così etc.*

*Item voglio, commando, et ordino, che l'infrascritto mio herede universale sia obligato a far celebrare ogn'anno in perpetuo tre annuali nella Chiesa parrocchiale di S. Maria Pavone per le anime di mio padre, e mia madre, e di mio fratello sotto quel giorno, nel quale essi passarono da questa all'altra vita, se però quel giorno non fosse solenne perché in tal caso si doverà fare nel giorno feriale, che seguirà immediatamente, con l'intervento de dodici sacerdoti.*

*Item un'annuale ogn'anno in perpetuo nella Chiesa Maggiore per l'anima mia, e questo nel giorno della mia morte, quando non sia giorno solenne, come si è detto sopra, con l'intervento di tutto il Capitolo, et ufficiali del choro, et custodi della medesima Chiesa, e se in quel giorno si celebrerà l'anniversario, al quale l'Arcivescovo successore, et il Capitolo sono obligati, conforme gli ordini del Concilio Provinciale, si facci questo annuale nel giorno, che seguita immediatamente, nel qual annuale, vogli, che tutti tanto del Capitolo, quanto altri, che siano sacerdoti, celebrino Messa per l'anima mia nella medesima Chiesa, oltre la Messa capitolare.*

*Item per ragione di legato lascio all'altare eretto nel luogo chiamato il Scurolo tutti, e qualsivoglia reliquie di Santi, che sono appresso di me, delle quali però in questo testamento non si trovi fatta speciale dispositione in altri, e ordino, e commando, che il mio herede universale sia obligato a sborsare scuti ducento per fare un reliquiario, et che il reliquiario si debba fare in quella forma, che parerà al rever. Sig. Arciprete della medesima Chiesa, et al sig. Ludovico Moneta<sup>13</sup> nostro familiare, commnicando però il negotio con quelli del Capitolo degl'Ordinarij, i*

*quali all'hora si troveranno Deputati alla Fabrica della Chiesa Maggiore, nel qual reliquiario si doveranno riporre tutte le predette reliquie, e se parerà al reverendiss. Arcivescovo, che sarà successivamente, et al Capitolo medesimo de gl'Ordinarij vi si possano anche riporre altre reliquie di detta Chiesa, e qualsivoglia altra reliquia, che sia donata da me alla Chiesa, o al Capitolo de gl'Ordinarij; il qual reliquiario voglio, e comando, che sia posto sopra l'altare predetto, et si conservi sempre, eccetto, se il Capitolo de gl'Ordinarij, o l'Arcivescovo, che sarà di Milano non giudicasse bene, che stia sopra il detto altare solamente ne i giorni solenni, ma che ne gl'altri giorni si conservi altrove in luogo più sicuro.*

*Item lascio al medesimo altare una Croce di cristallo, e li candeglieri parimente di cristallo, che sono appresso di me.*

*Di più lascio al medesimo altare la mia Croce archiepiscopale d'argento, la quale suole portarsi inanti a me.*

*Item il bastone pastorale d'argento, e tutte le cose d'argento, o d'oro, e tutti li paramenti, et ornamenti, e vasi, e instrumenti della mia Capella archiepiscopale, e cardinalitia, toltone però tutte quelle cose delle quali si troverà fatta speciale dispositione in questo testamento, e voglio, e comando, che tutte queste cose si conservino nella sagrestia degl'Ordinarij, eccettuandone quelle cose, le quali dalli predetti Ordinarij saranno destinate per uso quotidiano di detto altare, le quali cose possono essere tenute sotto la custodia quotidiana del sagrista dell'altra sagristia all'arbitrio degl'Ordinarij. Di più proibisco, che tutte le cose predette lasciate al predetto altare si possano alienare per qual si voglia causa, e questo in perpetuo, e se saranno alienate, voglio, e comando, che detta alienatione sia nulla, e che il mio herede universale possa ricuperarle, e convertirle nell'uso loro, eccetto, che il Capitolo de gl'Ordinarij sia tenuto alienare il bastone, e croce sopradetta, et impiegare tutto il prezzo loro in fare duoi, ovvero più candelieri d'argento lavorati in forma più grande per uso dell'altare maggiore; e se quello argento non sarà sufficiente per fare detti candeglieri, voglio, che si possano alienare altre cose d'argento lasciate come sopra, o parte di quelle, fuorchè li calici, e poi proibisco, che li detti candelieri fatti in questa maniera possano alienarsi, sotto pena come sopra, se non fosse per comperare altri paramenti necessarij, ovvero più convenienti per uso di detto altare del Scurolo, perché in tal caso voglio, che possano alienarsi, sotto pena come sopra. Item proibisco, che possono servirsi de detti paramenti, e di tutte le altre cose lasciate al detto altare, eccettuando quelle d'argento solamente, in altro luogo ancora della stessa Chiesa maggiore, per celebrare messe, ovvero ufficij, fuorchè al detto altare del Scurolo.*

*Item per ragione di legato lascio alla medesima Chiesa maggiore l'anello pontificio, nel quale vi è una gemma di zafiro, del quale mi servo per celebrare gl'ufficij pontificij solenni nella Chiesa, et la gema pastorale, con la quale si chiude il piviale pontificio. Item gli ornamenti, che sono appresso di me per fare un piviale, et una pianeta con le figure fatte d'argento, et oro, e tutte queste cose per uso solamente de Pontefici di Milano, che saranno, mentre faranno gl'ufficij pontificali nella medesima Chiesa, et altrove ancora, se però fuori di detta Chiesa assisterà il Capitolo de gl'Ordinarij a detti ufficij altrimenti no.*

*Item lascio alla sagrestia de gl'Ordinarij li ornamenti delle mura delle mie camere, i quali sono di panno rosso, de' quali dovrà servirsene il Capitolo de gl'Ordinarij in detta Chiesa per ornare le sedie sue nel choro, et al tempo delle prediche, le quali cose tutte lasciate, tanto ad uso de Pontefici, quanto del Capitolo, comando che si custodiscino nella sagrestia de gl'Ordinarij, e proibisco, che siano alienate sotto pena di nullità, e che in caso d'alienatione siano applicate al mio herede universale. Item alla medesima Chiesa maggiore, ovvero al Capitolo de gl'Ordinarij con prohibitione dell'alienatione, e pena della nullità, et applicatione come sopra, lascio tutti, e qualsivoglia libri miei, tanto stampati, quanto manuscritti, che saranno appresso di me nel tempo della mia morte, e voglio, e comando, che detti libri siano custoditi dal medesimo Capitolo de gl'Ordinarij nel luogo, che dovrà designarsi, e costituirsi dentro la Canonica per Libreria, e comando che ogn'anno si elegga dal Capitolo uno, o doi de predetti Ordinarij quali siano soprastanti alla detta Libreria, et habbino cura de detti libri, a quali però prima di ricevere tale carico, che si facci una solenne consegna con l'inventario fatto per mano di qualche notaro publico, con l'intervento d'una persona da deputarsi dall'Arcivescovo, che sarà, e da doi altri da deputarsi dal Capitolo de gl'Ordinarij, e li medesimi, che saranno soprastanti alla detta Libreria, siano tenuti finito il loro carico fare simile consegna nelle mani de successori eletti a questo effetto.*

*Item lascio alle persone infrascritte purchè al tempo della mia morte si trovino realmente al mio servitio, e nella mia famelia, e non altrimenti, lascio dico la somma infrascritta da pagarsi dal mio herede universale, e ciò per una sol volta, cioè.*

*Al rev. d. Francesco Bernardino Crivello Ordinario della Chiesa Maggiore di Milano, e maggiordono mio scuti trecento d'oro.*

*Al rev. Santo de       scuti cento.*

*Al rev. d. Antonio Seneca scuti cento come sopra.*



*Al rev. d. Bernardino Tarugi scuti cento come sopra.*

*Al d. Giulio Petrucio scuti ducento come sopra.*

*A prete Gio. Battista Oldone scuti cento come sopra.*

*A d. Mario Chiaparino scuti sessata come sopra.*

*A d. Peregrino Gbelerzona [Ghislanzoni] scuti sessanta come sopra<sup>14</sup>.*

*Item lascio a tutti li staffieri il salrio de sei mesi, oltre al tempo della servitù, che mi hanno fatto.*

*Item lascio a tutti gli altri, cioè al compratore, infermiere, coco, et alli aiutanti loro, et alli ufficiale di tinello, e della stala de cavalli, et anche a quelli che spazzano la casa il stipendio di sei mesi, oltre il tempo come sopra.*

*Item per ragione d'institutione lascio all'Ill. conte Francesco Borromeo mio zio<sup>15</sup>, tutti, et qual si vogliono beni immobili, paterni, et altri lasciati da miei maggiori, i quali al tempo della mia morte lasciarò, et tutte, et qual si vogliono ragioni dotali, che a me competono sopra detti beni; eccettuate solo quelle delle quali si troverà esser fatta da me special, et particolar dispositione, nel presente testamento, overo in qual si voglia altro modo. Et quando occorresse, che il deto Ill. conte Francesco moresse senza figlioli maschi legittimi, et naturali, et di legittimo matrimonio nati, et generati; all'hora, et in tal caso ho sostituito, et sostituisco, in tutti i sopradetti beni senza dettratione d'alcuna trebellianica gl'illustri conti Renato, et Federico ambi fratelli Borromei figlioli del q. illustre conte Giulio Cesare già parimente mio zio<sup>16</sup>, con obbligo, che il predetto Ill. conte Francesco, et dopo la sua morte i sopradetti sostituiti siano tenuti ogn'anno dare l'infrascritte somme de danari, a ciascheduno de gl'infrascritti nominati durando solamente la loro vita, et non oltra cioè.*

*Al rever. d. Nicolao Daneo scuti trecento.*

*A d. Gio. Cargha scuti sessanta due.*

*A d. Pietro Francesco Agliano scuti quarant'otto.*

*A d. Gio. Ambrosio de Fornari scuti trenta.*

*A d. Giorgio de Rossi scuti trentasei.*

*A Battista Calcaterra scuti trenta.*

*A Madalena de Carrera figliuola del q. Christophoro d'Arona, et moglie di Francesco Ottolino novarese scuti tre per ciaschedun mese, osservando però lei le conditioni apposte nell'instromento di promessa da me a lei fatta, et per voi notaro rogato, al quale etc.*

*Item lascio etc. a d. Pietro Galesino scuti cento d'oro per sua vita tanto, et non oltra, da essergli pagati ogn'anno dal predetto Illust. conte Francesco, et dopo*

la sua morte, da sopradetti sostituiti. Con questo patto, et conditione però, se il detto Galesino al tempo della mia morte realmente si ritrovarà in mio servizio, et famiglia, altrimenti voglio, che detti miei heredi non siano a ciò tenuti.

Item aggravo i sopradetti miei heredi a pagare fra due anni dopo la mia morte a Milano Molinaro scuti cento cinquanta, et fra questo mentre habbino a dare, et pagare al detto Milano scuti cinque d'oro, et soldi sei per ciascun'anno, et questo in luogo, et per prezzo del vignetto, o sia ronco dietro alla rocca, da me donato ad Antonio de Mercorigo, al quale esso Molinaro sia tenuto cedere tutte le sue ragioni, che ha sopra detto ronco.

Di più aggravo il predetto conte Francesco, che sia tenuto, et obligato fra sei mesi, dopo la morte di me testatore cautare i predetti figliuoli, et heredi dell'Ill. conte Giulio Cesare per ogni, et qual si voglia promessa, et obligo per l'istesso conte Giulio Cesare già fatto verso alcune persone delle sopradette, in tal maniera, che per tutto il tempo della vita sua conserverà indenni i sopradetti figliuoli, et heredi, e suoi beni etc. da tutte le predette obligationi perché egli l'ha fatte a mia contemplatione; dichiarando, che simili legati habbino a cedere in pagamento, et sodisfattione di tutte, et qual si vogliano obligationi dal prefato Ill. conte Giulio Cesare, o da me fatte, ovvero da farsi verso le dette persone; a tal che i sopradetti tutti, e ciascheduno di loro possino solo chiamar, et conseguire da detti miei heredi, o solo le dette obligationi, ovvero solo i sopradetti legati; et quando vogliano più presto attenersi gl'instromenti delle obligationi, che a sopradetti legati così come sopra a loro, et a ciaschedun di loro fatti; all'hora, et in tal caso, casso, revoco, et annullo essi legati a lro fatti restando in sua forza, et vigore gl'instromenti delle predette obligationi.

Item lascio etc. al Monastero delle Vergini di Milano scuti cinquanta d'oro da darsigli, et pagarsigli una volta tanto dall'infrascritto mio universal herede sei mesi dopo seguita la mia morte.

Item lascio etc. all'Illustriss., e Reverendiss. Cardinal Alciato<sup>17</sup> il mio calice d'oro, insieme con la patena parimente d'oro.

Item lascio etc. al Reverendiss. Vescovo di Padova<sup>18</sup> l'anello cardinalesco d'ogni giorno con dentro un zafiro.

Item lascio etc. al Reverendiss. Buonhuomo Vescovo di Vercelli<sup>19</sup> gl'arbori, et tutte l'altre scritte pertinenti a miei sermoni.

Item lascio, voglio, comando, delibero, et ordino, che subito dopo la mia morte il rever. sig. Ludovico Moneta, ovvero essendo lui morto al tempo della mia morte, il rever. sig. Giovanni Fontana Arciprete della Chiesa maggiore di

Milano, overo ancor lui essendo morto al tempo della mia morte il rever. sig. Grassidio de Robertij Ordinario della Chiesa di Milano, et ciascheduno di loro ordinatamnte come sopra, habbi, et piglij, et possi havere, et pigliare di propria autorità, et senza che lo habbi, né piglij di mano dell'infrascritto mio herede, il mio scrittorio coperto di cuoio, et la casseta, overo scrinio coperto di panno verde, i quali sono nel mio camerino serrati, con tutte le scritture, le quali all'hora in essi si ritroveranno, et tutte le filze di lettere da chi si voglia scritte, et ancora qual si vogliano minute di lettere da chi si voglia scritte, et ancora qual si vogliano minute di lettere da me a chi si voglia altro scritte, le quali si ritrovaranno nel mio studiolo, overo nell'archivio, overo ancora appresso il predetto p. Oldone, et presso i secretarij, et cancellieri, et miei scrittori, et questo ad effetto di disporre di tutte esse scritture secondo la mia volontà, della quale essi ne sono a pieno informati.

Item parimente lascio, voglio, comando, et ordino, che l'istesso rever. sig. Lodovico Moneta, overo essendo lui morto, al tempo della mia morte il predetto rever. sig. Fontana Arciprete, overo essendo ancor lui morto al tempo della detta mia morte, il predetto rev. sig. Graffidio de Robertij, et ciascheduno di loro per ordine come sopra habbi, et piglij, et possi havere, et pigliare di propria autorità, et senza che l'habbi, né pigli di mano dell'infrascritto mio herede, né per autorità d'altro giurisdicente, la croce pettorale d'oro, della quale mi servo per la celebratione della Messa picciola, et ancora la croce pettorale, et Agnus Dei con legno della Croce, et altre reliquie in quelle riposte, le quali cose continuamente soglio portar al collo pendenti, et la Pace d'avorio, con tre Magi d'argento, overo d'oro. Item, et tutte, et qual si vogliano tavolette, overo quadri piccioli, et grandi, et ancora le medaglie anco d'oro, con sopra le sacre imagini, o dipinte, o scolpite, o ancor getate, et ancora i crocifissi d'argento, overo ancora indorati, scolpiti, overo gettati, et ancora quelle, et quelli, che sono conservati nella mia Capella dell'Arcivescovato, overo sua sacrestia, et armarij, overo sono affissi nel mio oratorio picciolo, overo nella camera del studiolo, eccettuati però quelli, delli quali si ritrova specialmente esser stato da me nel presente mio testamento disposto; et questo ad effetto, che i prefati legatarij di sopra nominati per ordine come sopra faccino, et disponghino di tutte, et ciascheduna delle predette cose conforme alla mia mente, della quale a bocca sono a pieno informati.

Lascio ancora, et come sopra, che gl'istessi rever. signori Moneta, Fontana, et Graffidio, et ciaschedun di loro per ordine come sopra, habbi ancora, et pigli, et possi havere, et pigliare dopo la mia morte di propria autorità come sopra tutti, et qual si vogliano miei cavalli, et mule, che lasciarò al tempo della mia morte, acciòché

*detti legatarij per ordine come sopra, ancora per intervento, et participatione del predetto rever. sig. Francesco Bernardino Crivello distribuiscano detti cavalli, et muli, et di quelli dispongano conforme alla mia mente, della quale parimenti sono a bocca a pieno informati.*

*Poi in tutti gl'altri beni mobili, et immobili, ragioni, attioni, et crediti i quali tengo, et che nel giorno della mia morte lasciarò, ho instituito, et instituisco mio herede universale nominandolo con la bocca mia propria, et il quale ho nominato, et nomino il Vener. Hospitale Maggiore di questa città di Milano, con carico di pagare tutti i carichi, et legati, delli quali di sopra ho detto, eccettuati quelli de quali sono stati da me gravati i sopradetti conti Borromei. Del restante poi, che avanza della predetta heredità, dedotte però prima tutte le spese, le quali dal detto mio herede saranno fatte per conseguire i crediti a questa mia heredità spettanti, et pertinenti, voglio, comando, et aggravo il detto mio herede, che ritenuta la metà a lui beneficio, sia tenuto dar l'altra metà, che avanza a quelli Monasteri di povere monache, li quali saranno nominati dal prefato rever. sig. Moneta, overo essendo lui morto dal rever. sig. Fontana Arciprete, overo ancora lui mancando dal rever. sig. Arabia<sup>20</sup> fra i quali Monasteri voglio siano compresi anche quelli della Diocesi, et similmente i Monasteri, overo le Case delle Convertite rimesse, et del Soccorso; eccetto che il credito a me spettante contra il Sauli genovese, et denaro sborsato per acquistare le Paludi pontine, possi detto mio herede ritener tutti a suo beneficio; et quando il predetto Hospitale adisse alla mia heredità con beneficio della legge, e dell'inventario, et i beni in lui da pervenire non bastassero a pagare i predetti legati ad esso mio herede universale imposti, et qual si vogliano altri carichi, et debiti, a detto mio herede universale spettanti; all'hora, et in tal caso voglio, comando, et ordino, che sia supplito sino all'integra, et total loro soddisfattione de i beni miei patrimoniali, i quali in tal caso per essecutione delle premesse cose ho obligato, et obliigo pegno a voi già detto notaro a nome etc. di tutti quelli il cui interesse si tratti etc. stipulante etc.*

*Itema constituisco, et deputo procuratori, et essecutori di questa mia volontà il predetto Illustriss. et Reverendiss. sig. cardinale Alciato, et il predetto Illus. sig. Gio. Tomaso Odescalco Regio senator di Milano, et il prefato rever. signor Francesco Bernardino Crivello; et perché il predetto Illustriss. cardinale al tempo della mia morte sarà forsi absente da queste parti, essendo egli solito star a Roma, accioché l'essecutione di questa mia volontà non sia ritardata voglio, che il detto rever. sig. Crivello, et Illust. Odescalco soli dopo la mia morte habbino ad attendere alla detta essecutione, alla quale se sarà di bisogno dell'autorità*

*del sopradetto Illustriss. sig.r cardinale, prego Sua Signoria Illustriss. che per la carità, et benevolenza che a me, et a tutte le mie cose porta voglij essa favorire, et aiutare, et se accadesse al predetto tempo, che il detto Illustr. sig.r Gio. Tomaso Odescalco fosse absente, overo morto; all'hora, et in tal caso, et in suo luogo deputo il prefato rever. Fontana Arciprete della Chiesa Metropolitana, overo essendo lui morto il rever. sig. Cesare Speciano con l'autorità, et facultà sopradette.*

*Di più prego i detti miei procuratori, che con ogni diligenza, et affetto procurino, che questa mia volontà quanto prima habbi il suo effetto.*

*Et delle predette cose prego voi Gio. Pietro Scotto publico notaro di Milano, et conosciuto, et conoscitore di me testatore, che ne facciate uno, et più instrumenti del medesimo tenore da estendersi anco, et ampliarsi, et corregersi una, et più, et tante, quante volte sarà necessario al dettamme del prefato Illustr. sig. senator Odescalco, overo di altro sapiente, non mutata però la sostanza, et proibisco a voi notaro ogni rubricatione, et registratione di questo mio testamento, almeno mentre viverò.*

*Fatto nel palazzo archiepiscopale di Milano presso l'andito del studio del prefato Illustriss. signore.*

*Presenti il spettabile sig. Geronimo Giussano figliuolo del q. spet. sig. Bartolomeo di P.V.P. di S. Vincenzo del Monastero novo di Milano, et il nob. m. Gio Paolo de Pelezari figliuolo del q. m. Pietro Antonio di P.V.P. di Santa Maria Pavone di Milano ambi due notarij publici di Milano, et secondi notarij etc.*

*Testimonij il rever. don Antonio Bonifatio figliuolo del q. nob. Gio. Battista ministro della Compagnia del Giesù, il rever. don Gio. Battista de Peruschi figliuolo del q. nob. Preposito di detta Compagnia, il rever. don Troilo di Rosanova figliuolo del q. Marco, et il rever. don Giorgio Farina figliuolo del q. Gaspare tutti residenti nelle case di Santo Fedele predetto, et il rever. sig. Lodovico Moneta figliuolo del q. mag. sig. Pietro di P.N. Par. di Santo Eusebio di Milano tutti conosciuti, idonei, et alle predette cose chiamati spetialmente, et pregati.*

Io Gio. Pietro Scotto figliuolo del q. Sebastiano cittadino di Milano di P.N.P. di Santo Bartolomeo di dentro publico notaro di Milano per autorità apostolica, et imperiale, essendo pregato ho ricevuto il presente instrumento di testamento, et per fede mi sono sottoscritto, et attesto nell'abbreviatura esservi, et aver visto fare le

1) Così è ricordata nel 1739: «Nell'uscire dal detto Santuario si vede dirimpetto ad esso una porta, per la quale scendendo cinque gradini si entra in un viale, che conduce alla Cappella, dov' è il deposito del nostro secondo Protettore S. Carlo Borromeo.... Prima però di entrare in detta Capella vedesi in fronte al detto viale incafrata nel murò una grandissima lapide di marmo bianco, la quale fu posta sopra il Sepolcro di S. Carlo prima della sua canonizzazione in cui si vede espressa a caratteri di ottone la seguente iscrizione, la quale benché sia stata mal'ordinata dallo scultore nella distribuzione delle sillabe, pure conviene qui estrarla tale, quale si ritrova, in attestato d'una sincera fedeltà, che non so per qual'accidente, è stata trascurata in altri, che l'hanno bensì estratta con miglior ordine , ma non con le rnedesime parole, che vedonsi in essa lapide scolpite, quali sono le precise:

CAROLVS CARDINALIS  
TITVLI S. PRAXEDIS  
ARCHIEP. MEDIOLANI  
FREQVENTIORIBVS  
CLERI, POPVLIQ; AC  
DEVOTI FEMINEI SE-  
XVS PRECIBVS SE COM-  
MENDATVM CVP1ENS  
HOC LOCO SIBI MO-  
NVMENTVM VIVENS  
ELEGIT.  
*Humilitas;*  
VIXIT ANNOS XLVI.  
MEN. I. DIEM I.  
PRAEFVIT ECCLESIAE  
MED. ANN. XXIV. MEN.  
IIX. DIES XXIV.  
OBIIT III. NON. NOV.  
ANN. MDLXXXIV.»

(G.Besozzo, *Distinto Ragguaglio dell'Ottava meraviglia del mondo o sia del gran Metropolitana dell'Insubria volgarmente detta il duomo di Milano*, Milano 1739, pp. 26-7).

2) Giovanni Fontana, modenese, fu vicario per il Borromeo nell'abbazia di Nonatola, poi Vicario generale dell'Arcivescovado di Milano e Arciprete del Duomo; in seguito divenne vescovo di Ferrara dal 1590 fino alla morte nel 1611.

3) Cesare Speciano (1539-1607) vescovo di Novara dal 1584 al 1591, fu poi a Cremona, dove morì. Ebbe importanti incarichi: ambasciatore in Spagna dal 1586 al 1588 e nunzio apostolico in Germania dal 1592 al 1598.

4) Giovanni Tommaso Odescalchi, senatore dal 1563, fratello di mons. Paolo, uditore della camera, visitatore generale, nunzio in Spagna, vescovo di Penne.

5) Camilla Borromeo (-1583) sposò nel 1560 Cesare Gonzaga signore di Guastalla

(1533-75).

6) Federico Borromeo (1535-62), principe di Oria dal 1559, sposò Virginia Feltre della Rovere (1544-1571).

7) Si tratta della Cappella di S. Giuseppe in Santa Maria delle Grazie. Nella chiesa S. Carlo fece seppellire le ossa del padre prima conservate in una arca marmorea.

8) Jacopo da Correggio, signore di Casalpò, Nosedolo, Olmo, Pradanelle e San Sisto aveva sposato Onesta Borromeo, figlia di Vitaliano Borromeo, primo conte di Arona.

9) La chiesa fu abbattuta nel 1806.

10) La cappella in Santa Maria Podone, voluta da Vitaliano Borromeo nel 1449, fu realizzata dal cardinale Federico.

11) Il Luogo Pio dell'Umiltà fu fondato da Vitaliano Borromeo nel 1444 per l'aiuto ai bisognosi.

12) San Carlo fu abate di S. Gratiniano e Felino ad Arona dal 1547. Per sua volontà fu creato un monastero di Cappuccini e ne consacrò la chiesa nel 1574.

13) Monsignor Ludovico Moneta (1521-98), canonico della Metropolitana, di nobile e antica famiglia milanese, fu maestro di casa di san Carlo e suo confidente.

14) Francesco Bernardino Crivelli, canonico della Metropolitana, maggiordomo di San Carlo, era membro della Congregazione degli Oblati.

Antonio Seneca, di Norcia, decano della Metropolitana, anch'egli oblato, fu uno dei più stretti collaboratori del Borromeo. Vescovo di Anagni, morì nel 1626.

Bernardino Tarugi, abate, vicario civile, fu maestro di camera di San Carlo e del cardinal Federico.

Giulio Petrucci (1527-1607), nobile senese, dottore in legge, era scalco di San Carlo e fu poi al servizio del cardinale Federico.

Giovanni Battista Oldone, notaio vescovile, canonico di S. Nazario, faceva parte della segreteria del Borromeo.

15) Francesco Borromeo (-1582), figlio di Federico e Veronica Visconti, tenente generale nell'esercito spagnolo, non ebbe figli.

16) Renato (1555-1608) e Federico (1564-1631), futuro cardinale, erano figli di Giulio Cesare (1517-72) e di Margherita Trivulzio.

17) Francesco Alciati (1522-80), dottore in utroque, giureconsulto collegiato di Milano, insegnò all'Università di Pavia, su istanza del Borromeo fu chiamato a Roma, dove divenne referendario delle Signature, datario, governatore di Fermo, e fu creato cardinale nel 1565.

18) Nicolò Ormanetto, vicario e consigliere del Borromeo, nunzio a Madrid, fu vescovo di Padova dal 1570 al 1577.

19) Giovanni Francesco Bonomo, nunzio in Svizzera poi in Fiandra, familiare del Borromeo, fu vescovo di Vercelli dal 1572 al 1587.

20) Gerolamo Rabbia (-1594), priore generale delle Scuole della Dottrina Cristiana, canonico, vicario generale dei monasteri femminili, prevosto degli Oblati.